

Un tesoretto da usare saggiamente per preservare il tessuto produttivo

Il 2023 degli agenti, tra guerra ed inflazione

L'incertezza derivante dal conflitto pesa sulle previsioni,
ma vi sono motivi di ottimismo

Eccoci nel 2023 e trascorso il primo mese del nuovo anno cominciano ad arrivare le nuove proiezioni per l'economia italiana.

Il quadro delineato da Bankitalia è – e non poteva essere diversamente – in chiaroscuro e di sostanziale incertezza. Le criticità principali derivano ovviamente dalla guerra in Ucraina, i cui effetti, secondo l'analisi della nostra banca centrale, dovrebbero continuare a pesare negativamente sul quadro macroeconomico nei primi mesi di quest'anno, per ridursi gradualmente nel corso del 2023.

D'altro canto, come tutti sappiamo, nonostante la guerra, il 2022 è stato un anno ottimo per l'economia italiana con una crescita che, malgrado il rallentamento degli ultimi mesi del 2022, ha sfiorato il 4% superando le previsioni dell'Istat e della stessa Bankitalia e attestandosi saldamente sopra la media del PIL dell'Eurozona pari al 3,5%.

In realtà è importante notare come i pro ed i contro che incidono in maniera determinante sulla nostra economia ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Il 2023 degli agenti, tra guerra ed inflazione
- Un breve sguardo sulla flat tax incrementale
- La Federagenti incontra la categoria
- L'esperto Risponde
- Rubrica Previdenziale

Un breve sguardo sulla flat tax incrementale

Gli agenti nel 2023 potranno optare per il regime agevolato sul maggior reddito prodotto

Per il popolo delle partite IVA, di cui la nostra categoria rappresenta una consistente componente, la "flat tax incrementale" è sicuramente una delle novità di maggior interesse introdotte dalla legge finanziaria 2023. In realtà le norme non sembrano chiarissime e necessitano sicuramente di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nell'attesa cerchiamo di fare chiarezza grazie ad un interessante e corposo approfondimento effettuato dallo Studio e-Jus Tax & Legal, studio di riferimento per le questioni tributarie del Sindacato.

Le disposizioni contenute nei commi da 55 a 57 dell'articolo 1 della sopra citata legge dispongono che, per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, ...

segue a pag. 3

La Federagenti incontra la categoria

Il Sindacato in continuità con le indicazioni emerse nel corso dell'ultimo Congresso Nazionale tenutosi a Roma nel giugno 2022, in cui si è decisa l'istituzione di un nuovo organismo denominato Consulta degli agenti con lo scopo di avvicinare concretamente gli iscritti alla vita sindacale dell'associazione dandogli la possibilità di indicare agli organi esecutivi le linee di azione, sta organizzando una serie di incontri sul territorio nazionale. L'iniziativa è partita con gli incontri del 20 febbraio di Roma e del 21 febbraio di Prato. Gli appuntamenti hanno visto una attiva partecipazione degli iscritti e agli interventi dei relatori si sono succeduti importanti momenti di ...

segue a pag. 5

FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?

**SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO**




**INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito



soluzione agenti
Sento la **FORZA** di un
Software per Agenti in TE...

USA LA FORZA 

La carenza di materie prime e la variabile inflattiva impediscono la crescita economica

Il 2023 degli agenti, tra guerra ed inflazione

L'incertezza derivante dal conflitto pesa sulle previsioni, ma vi sono motivi di ottimismo

a cura di **Luca Gaburro**

— Segretario Nazionale Federagenti —

Eccoci nel 2023 e trascorso il primo mese del nuovo anno cominciano ad arrivare le nuove proiezioni per l'economia italiana.

Il quadro delineato da Bankitalia è – e non poteva essere diversamente – in chiaroscuro e di sostanziale incertezza. Le criticità principali derivano ovviamente dalla guerra in Ucraina, i cui effetti, secondo l'analisi della nostra banca centrale, dovrebbero continuare a pesare negativamente sul quadro macroeconomico nei primi mesi di quest'anno, per ridursi gradualmente nel corso del 2023.

D'altro canto, come tutti sappiamo, nonostante la guerra, il 2022 è stato un anno ottimo per l'economia italiana con una crescita che, malgrado il rallentamento degli ultimi mesi del 2022, ha sfiorato il 4% superando le previsioni dell'Istat e della stessa Bankitalia e attestandosi saldamente sopra la media del PIL dell'Eurozona pari al 3,5%.

In realtà è importante notare come i pro ed i contro che incidono in maniera determinante sulla nostra economia derivino tutti da situazioni "straordinarie" e del tutto contingenti che come tali sono inidonee a certificare la salute e la capacità del nostro sistema economico. Mi spiego meglio: la crescita del 2022 è figlia della fine (o comunque della fortissima diminuzione) degli effetti della pandemia che ha attanagliato il paese per oltre 20 mesi. La fine del lockdown e delle limitazioni alle attività ha prodotto un diffuso, capillare aumento della domanda in tutti i settori merceologici, il turismo sebbene ancora al di sotto dei livelli prepandemici ha segnato, nel 2022, circa un più 40% con 400 milioni (si avete capito bene) di persone che hanno scelto il nostro paese come meta delle loro vacanze.

D'altra parte anche la crescita incontrollata dell'inflazione deriva dall'insorgere di un fatto straordinario: l'invasione russa dell'Ucraina e la conseguente difficoltà di approvvigionamento delle materie prime energetiche che ha portato a rilevanti rincari del prezzo dell'ener-

gia e, a cascata, della quasi totalità dei beni di consumo e dei servizi.

Certamente l'inflazione aveva già mostrato una tendenza al rialzo nel periodo precedente l'inizio della guerra, ma questa tendenza era da considerarsi fisiologica in quanto attribuibile alla tanto auspicata, e finalmente arrivata, ri-espansione della domanda a tutti i livelli ed in tutti i settori produttivi. Gli economisti ci insegnano che in un periodo espansivo l'iniziale salita dei prezzi è naturale, ma quella a cui ci troviamo dinanzi ora è un'inflazione energetica, cioè un fenomeno che trova la sua quasi totale origine nei sostenuti aumenti dei costi delle materie prime energetiche.

Questo fenomeno, poi, come è forse bene evidenziare, non colpisce tutti nello stesso modo. Sicuramente i costi impazziti dell'energia gravano su tutte le famiglie, ma in alcuni casi il peso è raddoppiato. Si pensi agli agenti di commercio che per cui l'autovettura rappresenta il proprio ufficio ed il principale bene strumentale (percorrendo mediamente oltre 50.000 km/anno). Per loro l'aumento del costo dei carburanti è stato devastante ed accompagnato da rincari generalizzati ed ineludibili quali quelli dei pedaggi autostradali e dei costi di acquisto/locazione e manutenzione del veicolo.

È questo aspetto che deve tornare al più presto sotto controllo consentendo alla categoria, ma più in generale alle famiglie di tirare un sospiro di sollievo e di riacquistare contemporaneamente potere di acquisto nonché propensione al risparmio, capacità, al momento, estremamente compromesse.

C'è poi un altro aspetto negativo che emerge da alcune previsioni ed annunci di grandi gruppi mondiali che va attentamente valutato ed interpretato. Mi riferisco ai dati sull'occupazione: le previsioni per l'Italia restano secondo gli analisti leggermente positive, ma non è così su scala globale dove invece si teme una flessione soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Per interpretare correttamente questo dato ritengo indispensabile fare un'attenta analisi dei settori che sembrano essere i più colpiti dagli annunci di licenziamenti di massa: questi vengono, solo per citare i più famosi, da società

come Amazon, Twitter, Deliveroo che operano in ambiti che nel biennio pandemico sono letteralmente esplosi registrando crescite abnormi rispetto ai periodi precedenti: nei due anni di restrizioni le persone hanno acquistato beni e servizi, ordinato pranzi e cene quasi esclusivamente on line e comunicato in modo sempre più massivo tramite i social. Ciò ha reso necessario implementare, ben al di là delle previsioni, gli organici di queste aziende. Organici che ora, con il ritorno alla normalità, risultano sovradimensionati.



Un altro aspetto che tengo a sottolineare e che è emerso dalle molteplici interviste ed analisi fatte dagli esperti durante le festività natalizie del 2022 è il massiccio ritorno dei consumatori non solo genericamente nei negozi fisici, ma, cosa ancora più importante secondo me, nei negozi di quartiere. Mi è accaduto più di una volta di sentire interviste a persone che affermavano di aver effettuato la maggior parte degli acquisti nel proprio quartiere, vuoi per comodità vuoi perché riconoscevano, come in alcuni casi espressamente affermavano, l'importanza di mantenere vive le piccole realtà commerciali "sotto casa".

Questo è un dato che non può che essere visto con favore dal mondo dell'intermediazione commerciale tradizionale, perché sta a significare il ritorno a dinamiche commerciali più genuine e che favoriscono un'economia circolare al posto di un'economia dominata dai grandi giganti dell'e-commerce. È triste dirlo, ma forse la pandemia è servita a farci ricordare l'importanza di riacquistare una dimensione sociale di tornare nelle strade, nei mercati e nei negozi delle nostre città per incontrarci, confrontarci, perché no, per comprare ciò che vogliamo.

Insomma le previsioni sono piene di incertezza, ma, a ben guardare, se la grande incognita della guerra si risolverà nei prossimi mesi, vi sono più motivi di ottimismo che di preoccupazione per il futuro. ■



**Emetti le tue Fatture
Provvisoriali Elettroniche in modo
TOTALMENTE GRATUITO.
Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva subito il Tuo Account.**



**INVIO
IMMEDIATO
TRAMITE
CANALE
TELEMATICO SDI**

Un breve sguardo sulla flat tax incrementale

Gli agenti nel 2023 potranno optare per il regime agevolato sul maggior reddito prodotto

a cura della **Redazione**

Per il popolo delle partite IVA, di cui la nostra categoria rappresenta una consistente componente, la “flat tax incrementale” è sicuramente una delle novità di maggior interesse introdotte dalla legge finanziaria 2023. In realtà le norme non sembrano chiarissime e necessitano sicuramente di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nell’attesa cerchiamo di fare chiarezza grazie ad un interessante e corposo approfondimento effettuato dallo Studio e-Jus Tax & Legal, studio di riferimento per le questioni tributarie del Sindacato.

Le disposizioni contenute nei commi da 55 a 57 dell’articolo 1 della sopra citata legge dispongono che, per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del TUIR, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.

Detto più semplicemente viene introdotto un regime (opzionale) per cui il contribuente, titolare di partita IVA può decidere di ricorrere all’applicazione di un particolare regime di tassazione più favorevole che deroga al principio della tassazione per scaglioni progressivi tipici dell’IRPEF.

Tale regime particolare e – ripetiamo – estremamente favorevole può essere però applicato solo sulla parte incrementale del reddito relativo al 2023 prodotto dal soggetto stesso.

La platea dei contribuenti che può scegliere di vedersi applicare la flat tax incrementale è circoscritta – come visto – alle sole persone fisiche che esercitano *attività d’impresa, arti o professioni, quindi ai contribuenti persone fisiche titolari di reddito derivante dall’esercizio di imprese commerciali ed ai contribuenti persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo, cioè derivante dall’esercizio di arti o professioni*. Poiché la Relazione Illustrativa al Ddl. di Bilancio 2023 prevede testualmente che la flat tax incrementale possa essere applicata sulla «*eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022*», l’utilizzo della locuzione “e” fa ritenere che per la determinazione dell’incremento reddituale si possa far riferimento sia ai redditi di impresa sia a quelli di lavoro autonomo che vengono quindi sommati.

In base alle disposizioni contenute nella legge di bilancio il ricorso alla flat tax incrementale

è precluso ai contribuenti che hanno optato per il regime forfetario, mentre, in assenza di espressi divieti, pare applicabile a prescindere dal regime contabile e fiscale applicato (contabilità ordinaria o semplificata).

Il presupposto oggettivo per l’applicazione della flat tax incrementale è il conseguimento da parte del contribuente, nel periodo di imposta 2023, di un reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo più elevato rispetto a quello dichiarato in uno degli anni appartenenti al triennio precedente (cioè nel periodo che va dal 2020 al 2022).

Su questo incremento reddituale (da qui il nome flat tax incrementale) il contribuente che sceglierà l’applicazione della flat tax si vedrà applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali “*calcolata con l’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare*”.

Quindi, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva, deve essere posto a confronto il reddito relativo all’esercizio dell’attività di impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 con il reddito di medesima natura, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, il quale deve risultare inferiore rispetto al reddito relativo all’anno 2023.

Determinata tale la differenza, il passaggio successivo per giungere all’esatta quantificazione della base imponibile su cui applicare la flat tax sembrerebbe quello di decurtare da tale importo una somma pari al 5% del reddito del triennio preso a riferimento; l’importo risultante, che non deve essere superiore a 40.000 euro, costituirebbe la base imponibile l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%.

Usiamo il condizionale perché la formulazione non chiara del dettato normativo in merito alle modalità di applicazione della menzionata franchigia del 5% lascerebbe dubbio se il 5% vada calcolato sulla differenza, oppure sul più alto dei redditi del triennio.

Sempre in base alla Relazione Illustrativa al Ddl. di bilancio 2023 la franchigia 5% dovrebbe essere applicata sulla quota di reddito maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente e calcolata sul maggiore dei redditi del triennio. L’interpretazione qui riportata oltre a trovare fondamento nella Relazione è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate in occasione di interlocuzioni con i media e gli organi di stampa specializzati, ma non ha ancora trovato conferma in alcuna circolare.

Proviamo comunque ad effettuare un calcolo esemplificativo:

Se un professionista dichiara, nel 2023, un reddito pari a 120.000 euro mentre nel 2022 ha dichiarato un reddito pari a 95.000 euro, nel 2021 pari a 80.000 euro e nel 2020 pari a 70.000 euro, la differenza tra il reddito 2023 e quello più

elevato dichiarato in un anno del triennio precedente, ossia il reddito 2022, è pari a 25.000 euro; su tale importo occorre effettuare la decurtazione (franchigia) del 5%, da calcolare sul reddito più elevato del triennio ($95.000 \times 5\% = 4.750$), con la conseguenza che la base imponibile, su cui applicare l’imposta sostitutiva con aliquota del 15%, risulta pari a 5.500 euro ($25.000 - 4.750 = 20.250$).

Su tale somma sarà applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, pari al 15%, in luogo dell’aliquota applicabile in relazione allo scaglione di reddito di cui all’art. 11 del TUIR. Come detto la base imponibile della flat tax incrementale non sarebbe comunque potuta essere superiore a 40.000 euro e l’eventuale quota di incremento eccedente tale importo, così come la restante parte del reddito imponibile prodotto dal contribuente nell’anno, rimane assoggettata alle ordinarie aliquote IRPEF.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è compatibile con le deduzioni di cui all’art. 10 TUIR e le detrazioni sia per i carichi di famiglia, che per gli oneri sostenuti. Ciò in quanto, diversamente dal regime forfetario, una parte del reddito prodotto dal contribuente, rimane comunque assoggettato al prelievo progressivo dell’IRPEF.

Infine, occorre soffermarsi sul calcolo della base imponibile della flat tax incrementale. Come anticipato, l’applicazione della flat tax incrementale presuppone il conseguimento per il periodo d’imposta 2023 di un reddito, d’impresa e/o di lavoro autonomo, più elevato rispetto ai medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente; ai fini del calcolo della base imponibile, l’art. 1, comma 55, l. n. 197 del 2022 prevede che debbano essere messi a confronto – ai fini del calcolo della differenza – il reddito d’impresa e di lavoro autonomo prodotto nel 2023 e il medesimo reddito, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

Tanto premesso, non risulta chiaro se sia sufficiente avere almeno un reddito di riferimento nel triennio di osservazione per poter accedere al regime incrementale o se costituisca condizione necessaria per l’applicazione dell’imposta sostitutiva aver maturato un reddito in ogni periodo d’imposta del triennio precedente.

Si pensi, ad esempio, al contribuente che abbia iniziato l’attività d’impresa, arte o professione nel 2021; in questo caso, la verifica dell’incremento del reddito 2023 potrebbe essere effettuata esclusivamente confrontando il risultato dell’esercizio 2023 con quello degli anni 2021 e 2022.

Oppure, si pensi al contribuente che inizi l’attività nel 2023; in questo caso, verrebbe totalmente meno la possibilità di verificare un incremento di reddito.

Occorrerà attendere i chiarimenti della prassi per comprendere se resteranno esclusi dal regime di favore i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2020. ■



RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!





Disponibile su




SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



La Federagenti incontra la categoria



a cura di **Giulio Favini**

— Direttore Responsabile Notiziario Federagenti —

Il Sindacato in continuità con le indicazioni emerse nel corso dell'ultimo Congresso Nazionale tenutosi a Roma nel giugno 2022, in cui si è decisa l'istituzione di un nuovo organi-

lente previdenziale della Sede di Roma, Debra Bruno in cui sono state analizzate le ipotesi di pensionamento anticipato Inps ed Enasarco e della dott.ssa Susanna Baldi in materia di novità fiscali con particolare riferimento al regime forfettario. Il Dott. Caporale, responsabile dell'Ufficio legale ha trattato il tema delle indennità di fine rapporto e delle problematiche

dalle proposte della Federagenti per superare la crisi illustrate dal Segretario Nazionale Federagenti Dott. Luca Gaburro, al tema pensioni trattato dall'Avvocato Gianluca Braschi, alle nuove normative della Legge di Bilancio 2023 relazionate dal Dott. Stefano Martelli. La Responsabile Federagenti della Toscana Raffaella Corsetti ha trattato le tematiche concernenti la conclusione del rapporto di agenzia con particolare attenzione al regime delle indennità di fine rapporto. Ciò che si è potuto pienamente apprezzare nel corso di entrambi gli eventi è stata però la riuscita alternanza di importanti momenti informativi su problematiche specifiche, inerenti la "quotidiana" gestione della professione, con momenti di confronto e scambi di opinione fra gli intervenuti sui temi generali che più interessano gli agenti, i rappresentanti ed i consulenti finanziari, che ci fanno capire come questi appuntamenti siano condizione indispensabile al fine di condividere e delineare insieme le istanze e le proposte che, soprattutto in tema fiscale e previdenziale, il Sindacato dovrà formulare al mondo della politica e delle istituzioni.



simo denominato Consulta degli agenti con lo scopo di avvicinare concretamente gli iscritti alla vita sindacale dell'associazione dandogli la possibilità di indicare agli organi esecutivi le linee di azione, sta organizzando una serie di incontri sul territorio nazionale. L'iniziativa è partita con gli incontri del 20 febbraio di Roma e del 21 febbraio di Prato. Gli appuntamenti hanno visto una attiva partecipazione degli iscritti e agli interventi dei relatori si sono succeduti importanti momenti di confronto e dialogo con gli agenti intervenuti (tra cui anche alcuni componenti locali della Consulta) che hanno sancito la bontà delle indicazioni fornite dal Congresso nazionale.

L'incontro di Roma, aperto dall'intervento del Segretario Nazionale Luca Gaburro che ha fatto il punto sulla situazione in cui versa la categoria all'indomani della pandemia, è proseguito con una relazione dell'Avv. Del Pezzo circa gli adempimenti privacy degli agenti di commercio che ha dato vita ad un approfondito confronto fra i partecipanti. Ugualmente molto seguite ed apprezzate sono state le relazioni della consu-

ella decadenza e della prescrizione ad esse connesse.

Altrettanto successo e seguito ha avuto l'incontro svoltosi il giorno successivo a Prato presso l'Hotel Datini che ha segnato anche il primo appuntamento Federagenti dell'anno nel territorio toscano. Anche qui sono stati toccati gli argomenti che stanno a cuore alla categoria:



È inutile dire che, visto il successo delle due iniziative, la Federagenti replicherà presto gli appuntamenti nelle altre regioni con la speranza che gli iscritti vogliano partecipare sempre più attivamente nel delineare gli indirizzi e le iniziative del Sindacato.

SERVIZI RISERVATI AGLI ISCRITTI

Federagenti
CISAL

- **Consulenza sindacale e legale**
- **Consulenza fiscale;**
- **Richiesta Liquidazione FIRR**
- **Effettuazione conteggi delle indennità di fine rapporto;**
- **Assistenza stragiudiziale e giudiziale;**
- **Conciliazione in sede sindacale;**
- **Verifica del calcolo della pensione Enasarco;**
- **Aggiornamenti sulla professione.**

CONTATTA LA SEDE NAZIONALE

TEL 06/5037103
06/51530121
(DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
9.30-13.00 – 14.00 – 18.30)
OPPURE CONTATTA
DIRETTAMENTE
LE SEDI SUL TERRITORIO

L'esperto Risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Ho deciso di intraprendere un'attività commerciale e quindi devo dare disdetta dei contratti in essere. Ho un dubbio per uno di questi, che è il più vecchio ed importante dal punto di vista economico. L'ho firmato nel maggio del 2008 e fino al 2020 sono stato monomandatario. Con le difficoltà legate alla pandemia ho chiesto di diventare plurimandatario e da ottobre del 2020 abbiamo comunicato la modifica. Visto che il rapporto per quasi 12 anni è stato come monomandatario qual è il preavviso che devo dare? Gli altri due contratti sono stati firmati nel primo trimestre del 2021 quindi non hanno ancora superato i tre anni.

Risposta: Il preavviso a cui è tenuto è quello previsto per l'agente plurimandatario. Infatti sia in base al codice civile sia in base agli Accordi Economici Collettivi la durata del vincolo contrattuale è ininfluente. L'unica cosa che deve verificare è la normativa che regola i contratti sottoscritti. Infatti se il contratto siglato nel 2009 richiama per il preavviso solo la normativa del codice civile il termine da dare dovrà essere di 6 mesi, mentre sarà della metà (3 mesi) se il contratto richiama gli AEC (siano essi dell'Industria o del Commercio). Per i contratti più recenti, la situazione si inverte ed il termine del preavviso sarà più oneroso nel caso in cui i contratti richiama gli AEC: infatti in questo caso il termine di preavviso sarà di 3 mesi applicando la normativa degli AEC ed invece di 2 mesi se i contratti richiamano solo l'articolo 1750 del codice civile. Le ricordiamo che durante il periodo di preavviso, poi, è opportuno ricordare che il contratto

prosegue con gli stessi diritti e doveri esistenti in vigenza di contratto.

Nel caso in cui i contratti siano regolati dagli AEC la Mandante, ricevuta la sua comunicazione di disdetta avrà la facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di esonerarla in tutto o in parte dal periodo di preavviso. In tale ipotesi nessuna indennità di mancato preavviso sarà dovuta da nessuna delle parti. Ciò detto, è importante aver ben presente (vista la durata ultradecennale del primo contratto) che dando disdetta lei perderà il diritto alle indennità di fine rapporto (suppletiva e meritocratica, mentre il FIRR le sarà versato direttamente dall'Enasarco). Quindi le consigliamo, prima di inviare la comunicazione alla preponente di recarsi presso la sede Federagenti più vicina per effettuare una valutazione della situazione e verificare la possibilità di alternative che le consentano di proseguire nell'attività agenziale (almeno con il mandato più risalente) laddove dai conteggi delle indennità di fine rapporto emergano degli importi rilevanti a cui dovrebbe rinunciare in caso di risoluzione di sua iniziativa.

Domanda: Sono un agente plurimandatario che ha optato per il regime forfettario. Emetto oltre 25 fatture all'anno. Trattandosi di fatture di importo superiore ai 77 euro e trattandosi di operazioni escluse dall'IVA, su ogni documento appongo il bollo di 2,00. Un collega mi ha detto che tale importo deve essere considerato ai fini della determinazione dell'imponibile provvigionale Enasarco e deve pertanto entrare nel calcolo per la determinazione dei contributi dovuti. È corretto?

Risposta: Come è noto l'agente operante in regime forfettario emette fatture esenti da IVA e da ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 1

comma 67 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. La fattura è quindi soggetta ad imposta di bollo in tutti i casi in cui l'importo superi i **77,47 euro**.

Visto l'esiguità del limite previsto dalla normativa è quasi automatico che tutte le fatture emesse da un agente siano soggette ad imposta di bollo. Nel 2022 l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interpello proposto da un contribuente (n. 428/2022) ha chiarito che se i 2 euro dell'imposta di bollo, vengono addebitati al cliente (e quindi per gli agenti di commercio alla mandante), questi sono da considerarsi a tutti gli effetti reddito imponibile e come tali concorrono a formare la soglia di fatturato da rispettare ai fini della permanenza del contribuente nel regime forfettario.

A questo punto il passo successivo è che trattandosi di reddito imponibile, anche all'importo del bollo va applicata l'aliquota Enasarco (proprio come se ci si trovasse di fronte ad una qualsiasi voce provvigionale).

Al contrario se, pur applicando il bollo sulla fattura, l'importo non viene indicato in fattura e quindi non viene addebitato alla mandante, rimanendo tale importo a carico dell'agente lo stesso non sarà soggetto a contribuzione Enasarco. Quindi per rispondere alla sua domanda: deve verificare le modalità di compilazione della fattura e vedere se il totale a pagare evidenziato nella stessa tiene o meno conto dell'importo del bollo applicato. In caso positivo dovrà calcolarci anche i contributi Enasarco. ■



Federagenti



- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore

Rubrica Previdenziale

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Le problematiche con aziende estere o relative ad affari promossi da agenti italiani al di fuori del territorio nazionale stanno diventando più frequenti e quindi accade con sempre maggior frequenza di ricevere richieste chiarimento o di assistenza da parte sia di agenti, sia di aziende mandanti che non trovano risposte certe in relazione all'esistenza o meno di un obbligo contributivo e circa l'obbligo di procedere all'iscrizione all'Enasarco. Ecco, di seguito solo alcune delle richieste che ho recentemente ricevuto sull'argomento da alcuni agenti siciliani.

Domanda 1: Lavoro da molti anni per un'azienda spagnola che non vuole pagare i contributi all'Enasarco. Dice che non è obbligata, ma è vero?

Domanda 2: Per le mandanti con cui collaboro, procaccio affari oltre che in Sicilia anche a Malta. Sulle provvigioni che guadagno sugli ordini che procaccio in quest'ultima zona ho diritto alla contribuzione Enasarco? Mi pongo il dubbio perché una mia preponente le esclude dal monte provvigionale su cui paga la contribuzione Enasarco.

Domanda 3: Una mia mandante tedesca ha deciso di iniziare a pagare la contribuzione Enasarco nonostante collaboro con lei da ben 10 anni. Considerato che sono un monomandatario questa scelta può crearmi un danno?

Risposta: Effettivamente sull'argomento c'è poca conoscenza ma entrando nel sito dell'Enasarco c'è un documento che chiarisce indirettamente ogni dubbio.

In questo documento il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali risponde ad un'istanza di interpello avanzata dalla Confederazione dell'Industria manifatturiera italiana e dell'im-

presa Privata proprio sull'obbligo di contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all'estero.

In tale nota si spiega che Le fonti che regolamentano la contribuzione dell'Enasarco sono la Legge 12/73 ed il relativo regolamento di esecuzione.

La legge in questione statuisce che "Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell'Enasarco tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani..."

Il regolamento attualmente in vigore dice che "Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti di cui all'articolo 1 che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia..."

La previsione del Regolamento, come dice il ministero, "restringe l'ambito della operatività dell'obbligo di contribuzione" escludendo gli agenti che operano all'estero.

In realtà per la definizione dell'obbligo contributivo delle mandanti nei confronti di tali soggetti occorre fare riferimento al regolamento Enasarco quando scrive "Resta ferma l'applicazione delle norme dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale."

Si tratta nello specifico delle disposizioni del regolamento CE 883/04, modificato dal regolamento CE 988/2009, che per i lavoratori autonomi stabiliscono il principio della soggezione alla legislazione dello stato membro in cui l'attività è esercitata.

Senza entrare nello specifico del regolamento si può così sintetizzare a chi è riferibile l'obbligo di iscrizione alla Fondazione Enasarco:

- Agli agenti che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti stra-

nieri o italiani che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia,

- Agli agenti italiani o stranieri che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti stranieri o italiani che non abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia,
- Agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale delle loro attività,
- Agli agenti che non risiedono in Italia purché abbiano in Italia il proprio centro d'interessi,
- Agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all'estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi.

Questi chiarimenti hanno dato risposta ai primi due quesiti ma capita anche quanto successo al collega che ha posto la terza domanda. Anche se raramente.

Ed effettivamente l'agente ha ragione nel porsi dei dubbi soprattutto se nel passato ha svolto l'attività di agente con versamento contributivo Enasarco.

Se infatti avesse i 20 anni per andare in pensione la sua pensione sarebbe calcolata, senza i contributi della mandante straniera, sugli anni accumulati nel passato.

Il versamento da parte della mandante tedesca, considerati i termini di prescrizione, potrebbe essere effettuato solo per gli ultimi 5 anni ma lui ha collaborato con questa preponente da 10 quindi gli si creerebbe un buco contributivo di 5 anni.

Soprattutto se i suoi 20 anni decorrono da prima del 1998, subirebbe un danno sulla quota a) e b) della sua pensione. Il ragionamento è forse troppo tecnico quindi gli consiglio vivamente di rivolgersi presso una sede Federagenti per fare analizzare il suo estratto contributivo e fare conseguentemente le dovute valutazioni dato che ci potrebbero essere i presupposti per richiedere un risarcimento del danno pensionistico. ■



Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde**
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

 **800.86.16.16**